



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i servizi informativi ed il bilancio

IL DIRETTORE GENERALE

- All' Ufficio di Gabinetto
- Al Segretariato Generale
- Alla Direzione generale per le attività territoriali
con richiesta di inoltro
a tutti i Dirigenti degli ispettorati territoriali
- Alla Direzione generale per la politica industriale,
l'innovazione e le piccole e medie imprese
- Alla Direzione generale per la tutela della proprietà
industriale – ufficio italiano brevetti e marchi
- Alla Direzione generale per gli incentivi alle imprese
- Alla Direzione generale per l'approvvigionamento,
l'efficienza e la competitività energetica
- Alla Direzione generale per le infrastrutture e la
sicurezza dei sistemi energetici e geominerari
- Alla Direzione generale per le tecnologie delle
comunicazioni e la sicurezza informatica – Istituto
superiore delle comunicazioni
- Alla Direzione generale per i servizi di comunicazione
elettronica, di radiodiffusione e postali
- Alla Direzione generale per il mercato, la concorrenza,
la tutela del consumatore e la normativa tecnica
- Alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti
cooperativi, sulle società e sul sistema camerale
- Alle Divisioni della direzione generale per le risorse,
l'organizzazione, i sistemi informativi e il bilancio
- Alle Organizzazioni Sindacali
- e, per conoscenza:*
- All' Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero
dello sviluppo economico

LORO SEDI



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i servizi informativi ed il bilancio

IL DIRETTORE GENERALE

di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”, come modificato dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77, e Circolare 24 luglio 2020 n. 3 del Ministro per la pubblica amministrazione. Prime indicazioni operative presso il Ministero dello sviluppo economico.

In relazione alla recente evoluzione del quadro normativo ed in linea con le indicazioni per il rientro in sicurezza sui luoghi di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, fornite dal Ministro per la pubblica amministrazione con Circolare 24 luglio 2020, n. 3, si riportano di seguito le prime indicazioni operative relative allo svolgimento dell'attività lavorativa presso questa Amministrazione e in materia di esenzione dal servizio.

Come noto, con legge 17 luglio 2020, n. 77, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del 18 luglio 2020, è stato convertito il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, recante misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19.

L'articolo 263, recante disposizioni in materia di flessibilità del lavoro pubblico e di lavoro agile, nel testo modificato dalla legge di conversione, prevede che, al fine di assicurare la continuità dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le Pubbliche amministrazioni adeguano l'operatività di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attività produttive e commerciali.

Nello specifico, “fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità”.

In particolare, dunque, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 1, lettera a), e comma 3, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, le Pubbliche amministrazioni organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi:

- attraverso la flessibilità dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale;
- introducendo modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza;
- applicando il lavoro agile al 50 per cento del personale impiegato nelle attività che possono essere svolte in tale modalità, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 (ossia prescindendo dagli accordi individuali e dagli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 e 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81).



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i servizi informativi ed il bilancio

IL DIRETTORE GENERALE

1. Orario di lavoro, articolazione giornaliera e settimanale

Con riferimento alla fascia oraria di lavoro assegnata al personale dipendente si farà ricorso a modalità flessibile in ingresso superando la rigidità delle fasce orarie vincolate mediante l'applicazione del profilo "open" per tutta la durata del periodo emergenziale e comunque fino al 31 dicembre 2020.

2. Modalità di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza

L'Amministrazione proseguirà e rafforzerà, ove possibile, l'avviato processo di de-materializzazione e digitalizzazione delle attività lavorative. In particolare, le Strutture che hanno un contatto diretto con l'utenza continueranno a soddisfare le esigenze dei cittadini e delle imprese, compatibilmente con quelle organizzative, attraverso interlocuzioni programmate con l'utenza, l'utilizzo di webform ed altre eventuali soluzioni digitali innovative.

3. Esenzione dal servizio

Il citato articolo 263, prevedendo la deroga alle misure di cui all'articolo 87, comma 3 del decreto legge n. 18/2020, comporta il superamento dell'istituto dell'esenzione dal servizio.

Pertanto, conformemente a quanto previsto dalla Circolare n. 3/2020 del Ministro per la pubblica amministrazione, con decorrenza dal 19 luglio 2020, "non sarà più possibile, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, esentare dal servizio quei dipendenti pubblici le cui attività non siano organizzabili in modalità agile".

4. Lavoro in sede

I singoli CDR potranno privilegiare, su base volontaria, lo svolgimento in presenza della prestazione lavorativa precedentemente svolta in modalità lavoro agile in deroga.

5. Lavoro agile in deroga

Come precisato dalla citata Circolare n. 3/2020, "dal 19 luglio c.m., data di entrata in vigore della legge di conversione, viene superata, attraverso il meccanismo della deroga, la previsione dell'articolo 87, comma 1, lettera a), del richiamato decreto legge 17 marzo 2020 n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, che limitava, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica, la presenza, negli uffici pubblici, alle sole attività indifferibili e urgenti. La disposizione in esame consente quindi alle amministrazioni di prevedere il rientro in servizio anche del personale fino ad oggi non adibito a queste ultime".

Con l'obiettivo di dare attuazione alle nuove disposizioni normative, in considerazione dei rapporti di lavoro agile in deroga già attivati dall'Amministrazione a partire dalle circolari in data 6 marzo 2020 e 27 marzo 2020, i provvedimenti individuali già attivati proseguono fino alla data del 15 settembre 2020 ai sensi dell'articolo 263 del decreto legge n. 34/2020.

Sarà cura dei singoli CDR valutare, nell'ambito della propria competenza gestionale, modalità e tempi di svolgimento in sede della prestazione in lavoro agile da parte del personale già destinatario dei precitati provvedimenti che potranno essere all'uopo integrati con provvedimenti direttoriali recanti le



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i servizi informativi ed il bilancio

IL DIRETTORE GENERALE

opportune specificazioni in ordine all'attività da svolgersi in sede.

Successivamente a tale data e fino al 31 dicembre 2020, in linea con le indicazioni dettate dalla Circolare n.3 del Ministro per la Pubblica Amministrazione, gli stessi rapporti potranno essere eventualmente rinnovati, anche per periodi di breve durata, in linea con l'obiettivo del raggiungimento del 50 % di lavoro agile previsto dall'articolo 263 del decreto legge n.34/2020.

Per il personale che svolgerà la prestazione in modalità agile si applicheranno, dunque, le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b), del medesimo articolo 87, e cioè continueranno a non essere necessari specifici accordi individuali, ed è confermato *“che la prestazione lavorativa in lavoro agile può essere svolta anche attraverso strumenti informatici nella disponibilità del dipendente qualora non siano forniti dall'amministrazione, come già previsto dal comma 2 dell'articolo 87.”*(Cfr. Circolare n. 3/2020).

In ogni caso, con la massima consentita urgenza, i responsabili di ciascuna unità organizzativa del Ministero, sono invitati a garantire - in ottemperanza ai protocolli in materia di sicurezza ed in considerazione delle esigenze organizzative della struttura ed in particolar modo delle situazioni derivanti dalle condizioni climatiche nel rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro, tenuto conto, ove possibile, delle motivate esigenze dei dipendenti - l'alternanza tra svolgimento della prestazione lavorativa in sede e in modalità agile, tendenzialmente attuando una rotazione che coinvolga anche il personale fino ad ora non adibito alle attività indifferibili da rendere in presenza, oltre che il personale che svolgeva la prestazione in modalità agile in deroga.

6. Lavoratori “fragili”.

I medesimi responsabili dei CDR si atterranno alle seguenti istruzioni nelle more di più specifici indirizzi in ordine all'individuazione di categorie c.d. “fragili” di lavoratori da escludere dalla presenza in sede:

1. applicazione dell'art. 39, comma 1, decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito con modificazioni dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, con il conseguente diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione e fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria per i dipendenti più a rischio, in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104; presenza di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della medesima legge n.104/1992;
2. esclusione dalla presenza in sede dei soggetti in stato di immunodepressione congenita o acquisita con certificazione medica valutata dal medico competente ovvero di particolari condizioni di salute in ragione dell'età anagrafica parimenti valutate dal medico competente;
3. esclusione dalla presenza in sede dei dipendenti controllati dal SSN perché risultato positivo alla effettuazione di tampone per Sars COV 2 e successivamente negativizzato dopo il periodo di quarantena previsto. Asintomatico/paucisintomatico uscito da un periodo di quarantena volontaria dopo essere stato a contatto con persone con sospetto contagio da



Ministero dello Sviluppo Economico

Direzione generale per le risorse, l'organizzazione, i servizi informativi ed il bilancio

IL DIRETTORE GENERALE

Sars COV 2;

4. esclusione dalla presenza in sede in caso di altre condizioni di fragilità (ad esempio stato di gravidanza).

Al riguardo, il dipendente che ritiene di trovarsi in una condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio”, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020 e, pertanto, ai fini dello svolgimento dell’attività lavorativa in modalità “agile”, è tenuto a inviare la certificazione medica alla casella mail istituzionale del medico competente sorv.sanitaria@mise.gov.it come da procedura pubblicata sul sito per la verifica della condizione di “maggiore esposizione a rischio contagio” art. 83, d.l. n.34/2020. Per gli Uffici territoriali che utilizzano il servizio del medico competente diverso da quello di cui alla Convezione Mise, sarà il dirigente di riferimento a fornire l’indirizzo mail al quale inviare tali richieste.

I responsabili di ciascuna unità organizzativa, ai fini del raggiungimento dell’obiettivo previsto dalla norma (art. 263), coerentemente con le disposizioni normative e circolari amministrative vigenti, promuoveranno altresì il ricorso al lavoro agile privilegiando tra i destinatari i dipendenti che lo richiedano:

- con particolari esigenze di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, (ad esempio genitori che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, purché lo svolgimento dell’attività lavorativa in modalità agile sia compatibile con le caratteristiche della prestazione da essi svolta);
- maggiormente esposti al contagio in considerazione del comune o della zona di residenza/domicilio, nonché dei mezzi di trasporto utilizzati dai dipendenti e dei relativi tempi di percorrenza per lo spostamento casa-lavoro e viceversa

7. Clausola di salvaguardia e decorrenza

In linea con le disposizioni di prevenzione e contenimento dell’infezione da SARS-CoV-2, le predette misure sono applicabili con decorrenza immediata e fino al 31 dicembre 2020, salva nuova o diversa disposizione.

Al riguardo, si sottolinea la necessità di garantire, in tutte le strutture ministeriali, una corretta e puntuale applicazione delle misure contenute nel Protocollo interno di sicurezza anticontagio di riferimento.

8. Disposizioni Finali

Per quanto non innovato dalle presenti prime indicazioni operative, restano ferme le disposizioni adottate e le indicazioni fornite nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19.

Si fa riserva di ulteriori indicazioni sull’argomento.

IL DIRETTORE GENERALE
(Gianfrancesco Romeo)